

- (4) Nel gennaio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Goldap in Polonia, in una zona che attualmente figura nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (5) Nel gennaio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Elbląg in Polonia, in una zona che attualmente figura nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Nel febbraio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Covasna in Romania, in una zona che attualmente figura nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Romania e la Polonia e inserirle debitamente negli elenchi delle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. In particolare, dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed è molto dinamica, quando vengono apportate modifiche alle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

